

La discussione ieri è rimasta all'articolo 144, stato aggiunto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 281.)

Lo rileggo :

« Ove risieda nel circondario del Consolato un nazionale, il quale si trovi in condizione di potere essere sottoposto ad interdizione, od alla deputazione di un consulente giudiziario, il tribunale consolare provvede secondo le norme stabilite nel libro I, titolo 10, capitolo 2 del Codice civile, salve le modificazioni seguenti :

« Nei casi previsti dagli articoli 371 e 372 spetta al console di promuovere d'ufficio l'interdizione ;

« La sentenza con cui è ordinata l'interdizione o la nomina di un consulente è notificata alla parte ed affissa per un mese alla porta del Consolato ;

« Un estratto di essa è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per l'effetto di cui nel secondo alinea dell'articolo 383 del Codice civile. »

La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Il cambiamento arrecato dal Senato a questa parte della legge che era stata adottata dalla Camera, mi pare offrire qualche pericolo per la libertà individuale di quelli fra i nostri concittadini che si trovassero per avventura isolati in lontano paese. La vostra Commissione ha sentito anche essa qualche ripugnanza a dare la sua approvazione a quest'emendamento del Senato ; è questo l'emendamento, dice la Commissione, al quale essa si accosta meno di buon grado. Esamini la Camera se debba anche meno di buon grado accostarsi al medesimo, oppure assolutamente respingerlo.

L'interdizione che involge questioni gravissime di libertà individuale, può essere sorgente di gravi pericoli quando si tratta d'imbecillità o di furore. Molte volte l'imbecillità ed il furore furono supposti per dare agio a sfogare le più malvagie passioni. Non solo i romanzi, ma anche le storie ce ne adducono molti esempi, e la triste esperienza del foro viene non di rado a confermare su questo soggetto gli insegnamenti della storia.

Ma, se è difficile l'evitare la frode ed i soprusi macchinati sotto il pretesto d'imbecillità o di furore, è ancora più difficile il determinare e definire la prodigalità. Questo dipende dalle circostanze, dalle abitudini dei paesi, e specialmente dalle tendenze di quelli stessi che devono giudicare: un tale è prodigo in un paese, rimpetto ad alcuni cittadini, che forse sarebbe considerato come liberale e munifico rimpetto ad altri.

La Camera sa che non tutte le legislazioni moderne ammettono la interdizione per prodigalità: essa sta scritta nei libri del diritto romano; ma credo che la maggior parte dei Codici moderni hanno depennata questa causa d'interdizione. Il nostro Codice civile tuttavia ha mantenuto in questa parte la legislazione romana.

Quando un cittadino è nel suo paese, ed è vicino ai suoi parenti, ai suoi amici, ed è conosciuto da tutti, il pericolo è tenue, vi è sempre modo di ottenere giustizia.

Abbiamo avuto molti esempi di interdizioni provocate senza questo fondamento, ed accolte qualche volta dai

tribunali provinciali; ma le sentenze furono riformate dalle Corti di appello.

Quando invece un cittadino si trova isolato in paese in cui non è conosciuto che dal solo console, allora, se si fa una specie di cospirazione contro di lui, se si ha interesse a togliergli l'amministrazione dei suoi beni, ciò si può fare troppo agevolmente.

Se un tale, a cagione d'esempio, è andato in America od in Africa, in paese ove non siano frequenti le comunicazioni col Piemonte, ed abbia in vista qualche buona speculazione, e vi sia un concorrente che abbia interesse a sospendergli la facoltà di agire, ecco in pronto un provvedimento per interdizione.

Io credo che il Ministero e la Camera avevano operato molto saviamente, l'uno nel presentare, l'altro nell'approvare la legge, senza occuparsi di questa materia speciale dell'interdizione, e lasciare che si procedesse secondo il diritto comune.

Ora invece il Senato ha voluto farne un oggetto di disposizione speciale, e dichiarare in modo esplicito che i Consolati possano procedere contro il nazionale, quando siavi contro di lui denuncia anche per semplice prodigalità.

Io temo che questa disposizione possa essere sorgente di pericoli per un nostro connazionale che si trovi isolato in lontani paesi.

Per non trattenere la Camera in troppo estesi sviluppi, le sottopongo semplicemente queste considerazioni; esse mi rendono molto inclinato a respingere l'articolo proposto dal Senato.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MONTAGNINI, relatore. Le osservazioni presentate dall'onorevole preopinante, deputato Sineo, non possono fare variare l'opinione in cui venne per ultimo la Commissione vostra, dicendo che, sebbene meno di buon grado, pure si acconciava all'emendamento introdotto dal Senato.

Si acconciava meno di buon grado la Commissione a questo emendamento, non già perchè esso non fosse nello spirito della legge, come è stata votata, ma perchè, a parere della Commissione, si verrebbe a provvedere specificamente ad uno dei vari atti di giurisdizione volontaria o, dicasi pure, di giurisdizione mista, mentre per gli altri si era complessivamente provvisto col disposto dell'articolo 137, dove è detto che i Consolati, oltre le attribuzioni loro avanti conferite, possono anche, nell'interesse dei nazionali, procedere a quegli altri atti appartenenti alla volontaria giurisdizione che siano dalle leggi autorizzati; pei medesimi atti i consoli sono investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai giudici di mandamento ed ai presidenti di tribunale, ed i tribunali consolari avranno quelle accordate ai tribunali provinciali e di commercio.

Vede quindi l'onorevole Sineo, vede la Camera, come nel concetto della Commissione ed in quello della Camera stessa, che approvava questo articolo anche nella tornata di ieri, sono già compresi tutti indistintamente